

LODE di Arezzo

(Livello ottimale di esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, costituito tra i comuni della provincia di Arezzo ai sensi della L.R.T. n. 77/1998)

Assemblea

Delibera Assemblea di L.O.D.E. n. 2/2021 del 29.03.2021

ADUNANZA del 29/03/2021

Oggetto: Esame della richiesta di Arezzo Casa S.p.a. per la modifica del contratto di servizio attualmente in essere, tra LODE di Arezzo e Arezzo Casa S.p.a. Rep. A/18313 del 07.02.2019, nelle parti in cui risulta incongruente con le disposizioni della Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e in particolare con riferimento alla richiesta avanzata da parte del soggetto gestore del patrimonio E.R.P. di abolizione del canone concessorio di cui all'art. 14 del suddetto contratto.

Comuni presenti			
Anghiari	A	Laterina- Pergine Valdarno	P
Arezzo	P	Loro Ciuffenna	P
Badia Tedalda	A	Lucignano	P
Bibbiena	P	Marciano della Chiana	P
Bucine	A	Montemignaio	A
Capolona	A	Monterchi	A
Caprese Michelangelo	A	Monte S. Savino	P
Castel Focognano	P	Montevarchi	P
Castelfranco PiandiScò	A	Ortignano Raggiolo	A
Castel S. Niccolò	P	Pieve S. Stefano	P
Castiglion Fibocchi	P	Poppi	P
Castiglion Fiorentino	P	Pratovecchio - Stia	A
Cavriglia	P	San Giovanni V.no	P
Chitignano	A	Sansepolcro	P
Chiusi della Verna	P	Sestino	A
Civitella della Chiana	P	Subbiano	A
Cortona	P	Talla	A
Foiano della Chiana	P	Terranuova Bracciolini	P

Totale Comuni presenti 22

Corrispondenti alle seguenti quote di rappresentanza 87,28 %


P = Presente

A = Assente

Presidente: Assessore Monica Manneschi

Segretario: Avv. Enrico Meacci

Deliberazione assemblea LODE 2021



LODE di Arezzo

(Livello ottimale di esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, costituito tra i comuni della provincia di Arezzo ai sensi della L.R.T. n. 77/1998)

Assemblea

Sono inoltre presenti il Presidente ed il Direttore Generale di Arezzo Casa SpA.

L'ASSEMBLEA del L.O.D.E. di AREZZO

Premesso che:


- la Regione Toscana, con legge 3/11/1998 n.77 ha disposto il riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, stabilendo la costituzione di un nuovo soggetto gestore, operante in luogo dell'ATER per la gestione, in forma associata delle funzioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);
- il Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione del 28.12.1999 n. 397, ha individuato negli ambiti provinciali i "livelli ottimali di esercizio" ("L.O.D.E.") delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) così come pure con le deliberazioni del Consiglio Regionale della Toscana rispettivamente n. 109/2002, 189/2003, nonché con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1093/2003;

Ricordato che:

- come previsto dalla citata disciplina regionale, in data 28 ottobre 2002 il LODE di Arezzo si è costituito quale livello ottimale per l'esercizio associato delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);
- in esecuzione della delibera n. 7 del 19.11.2003 è stata costituita in Arezzo con rogito Notaio Paolo Bucciarelli Ducci del 30.12.2003 rep. n. 50493 una società a capitale interamente pubblico denominata Arezzo Casa S.p.A.
- la società Arezzo Casa S.p.A. è operativa dal 01.03.2004 come disposto con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1093 del 27.10.2003;
- con deliberazione n. 1 del 25.02.2004 il LODE ha affidato ad Arezzo Casa S.p.A. dal 01.03.2004 la gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le funzioni attinenti al recupero e alla manutenzione dello stesso patrimonio nonché alla realizzazione di nuove costruzioni;
- il LODE è dotato di un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 310 del 28/10/2003;
- il contratto di servizio attualmente in essere, tra LODE di Arezzo e Arezzo Casa SpA, è stato siglato il 07.02.2019, Rep. A/18313;

Dato atto che:

- al punto 2 dell'o.d.g.dell'Assemblea di L.O.D.E. del 29 marzo 2021 è stata illustrata la richiesta di Arezzo Casa S.p.a. per la modifica del contratto di servizio attualmente in essere, tra LODE di Arezzo e Arezzo Casa S.p.a. Rep. A/18313 del 07.02.2019, nelle parti in cui risulta incongruente con le disposizioni della Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e in particolare con riferimento alla richiesta avanzata da parte del soggetto gestore del patrimonio E.R.P. di abolizione del canone concessorio di cui all'art. 14 del suddetto contratto;



LODE di Arezzo

(Livello ottimale di esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, costituito tra i comuni della provincia di Arezzo ai sensi della L.R.T. n. 77/1998)

Assemblea

Rilevato che la Legge Regionale Toscana n. 2/2019 in materia di edilizia residenziale pubblica espressamente all'articolo 3 comma 3 lettera A stabilisce che "la Regione al fine di perseguire la necessaria razionalizzazione del sistema E.R.P. favorisce, anche tramite intese e accordi con i soggetti interessati la definizione di uno schema di contratto di servizio fra Comuni e soggetti gestori, al fine di uniformare a livello regionale i rapporti fra i soggetti titolari delle funzioni di gestione del patrimonio E.R.P. basato su un modello che consenta il massimo livello di reinvestimento nel settore derivante dai canoni, escludendo ogni forma di remunerazione dei Comuni";

Rilevato inoltre che il contratto di servizio tra il L.O.D.E. di Arezzo e il soggetto gestore Arezzo Casa S.p.a. Rep. A/18313 del 07.02.2019 espressamente prevede all'articolo 14 dello stesso la corresponsione di un canone concessorio che il soggetto gestore del patrimonio E.R.P. verserà a ciascuno dei Comuni del L.O.D.E. aretino;

Considerato che la corresponsione del canone concessorio da Arezzo Casa S.p.a. nei confronti dei Comuni del L.O.D.E. aretino risponde ad un preciso impegno contrattuale fra le parti tale che che la legge regionale toscana nell'ottica futura di giungere ad una uniformità di schemi tipo di contratti uguali fra tutti gli ambiti L.O.D.E. toscani auspica ma non vieta almeno in questa fase;

Dato atto che il Presidente dell'assemblea di L.O.D.E. ha concesso al Presidente di Arezzo Casa S.p.a. di illustrare la questione in oggetto affinché sia chiaro a tutti il contenuto della proposta;


Preso atto dell'illustrazione formulate sul tema da parte del Presidente di Arezzo Casa S.p.a. tali che il medesimo ha riferito che qualora la proposta dovesse essere accolta e il canone concessorio non dovesse essere versato dal soggetto gestore nei confronti dei Comuni del L.O.D.E. aretino, tali risorse andrebbero a costituire un *tesoretto* da reinvestire per la manutenzione degli oltre tre mila alloggi popolari presenti nella provincia di Arezzo;

Si apre il dibattito,

A maggioranza dei partecipanti

DELIBERA

- di respingere la richiesta di Arezzo Casa S.p.a. per la modifica del contratto di servizio attualmente in essere, tra L.O.D.E. di Arezzo e Arezzo Casa S.p.a. Rep. A/18313 del 07.02.2019, nelle parti in cui risulta incongruente con le disposizioni della Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e in particolare con riferimento alla richiesta avanzata da parte del soggetto gestore del patrimonio E.R.P. di abolizione del canone concessorio di cui all'art. 14 del suddetto contratto.
- Di dare atto che la corresponsione del canone concessorio da Arezzo Casa S.p.a. nei confronti dei Comuni del L.O.D.E. aretino risponde ad un preciso impegno contrattuale fra le parti tale che la legge regionale toscana nell'ottica futura di giungere ad una uniformità di schemi tipo di contratti uguali fra tutti gli ambiti L.O.D.E. toscani auspica ma non vieta almeno in questa fase;
- Di dare atto che il canone concessorio ha una finalità anche di natura sociale e assistenziale non trascurabile rispetto al sostegno che i Comuni erogano mediante i propri servizi in favore delle persone più fragili e svantaggiate;



LODE di Arezzo

(Livello ottimale di esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, costituito tra i comuni della provincia di Arezzo ai sensi della L.R.T. n. 77/1998)

Assemblea

- Di dare atto che Arezzo Casa ha l'obbligo contrattuale a norma degli articoli 9 e seguenti del vigente contratto di servizio di provvedere alla manutenzione del patrimonio E.R.P. e che tale adempimento deve essere perseguito da parte del soggetto gestore al di là della corresponsione del canone concessorio ai Comuni del L.O.D.E. aretino e che comunque la predetta mancata corresponsione del canone concessorio da parte dei Comuni non rappresenterebbe un introito preponderante rispetto alle risorse per adempiere all'obbligo suddetto.

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seguente esito:

- presenti e votanti: n. 22
- voti favorevoli: n. 21
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 1

Pertanto la presente deliberazione è approvata con 21 voti a favore, i quali rappresentano complessivamente l'86,96 % delle quote di partecipazione al LODE, a norma della convenzione tra gli Enti associati, sottoscritta ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario
(Avv. Enrico Meacci)

Il Presidente
(Assessore Monica Manneschi)

Ai sensi dell'art. 4, punti 4 e 5, del Regolamento generale del LODE, la presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 29 marzo 2021, in II convocazione, con la maggioranza dei Comuni componenti l'Assemblea, accertata in misura superiore ad 1/3 come prescritto dal Regolamento del LODE.

Il Segretario
(Avv. Enrico Meacci)